

Tribunale di PESCARA

Segreteria amministrativa tel. 085 4532211 tribunale.pescara@giustizia.it prot.tribunale.pescara@giustiziacert.it

Ufficio di Dirigenza

P.D. 54/2024

Pescara, 2 dicembre 2024

OGGETTO: Disposizioni sul procedimento di opposizione al rigetto di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale ex art. 99 TU 115/2002 e nel processo civile ex art. 170 T.U. cit.

Vista la Circolare ministeriale DAG n.2423819 in data 29.11.2022, in cui si chiarisce che nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto all'ammissione al patrocinio a carico dello Stato nel processo penale ai sensi dell'art. 99 DPR 115/2002 non è dovuto il pagamento del contributo unificato:

atteso che tale disposizione sancisce che i suddetti procedimenti non vanno iscritti a SICID, ossia al ruolo civile generale degli affari contenziosi, bensì nei registri in uso al settore penale, informatici, o, se non tecnicamente possibili, cartacei;

preso atto che l'indicazione ministeriale fa proprio il recente orientamento giurisprudenziale (v. Cass. Pen. Sez. IV sentenza n. 28367 del 19.07.2022; Cass. Pen. Sez, IV sentenza n. 6875 del 23.02.2021) che considera l'opposizione proposta ex art. 99 DPR 115/ 2002 avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione del patrocinio a spese dello Stato, emesso nell'ambito di un procedimento penale, uno strumento, seppur straordinario e atipico, di tipo impugnatorio e come tale regolato dai principi dell'ordinamento processuale penale, a cui si applica il rito sommario civile di cognizione, ben potendo il giudice penale procedere nel giudizio di che trattasi anche nel rispetto delle norme processuali civili.

DISPONE

Con decorrenza immediata, le iscrizioni dei procedimenti di opposizione ai provvedimenti di 1. rigetto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale ex art. 99 DPR 115/2002 nonché a quelli di revoca dell'ammissione al patrocinio, pronunciati dal GIP-GUP e del Giudice del Dibattimento, non dovranno più essere iscritte nel registro informatizzato SICID e al ruolo civile;

Relativamente ad esse non è dovuto il pagamento del contributo unificato; 2.

Le opposizioni in oggetto potranno essere depositate alla cancelleria GIP-GUP e/o alla 3. cancelleria del dibattimento penale con le modalità pro tempore vigenti per il deposito degli atti penali, senza riscossione di alcun contributo unificato;

La cancelleria competente, ricevuta l'istanza di opposizione, ne curerà l'iscrizione sul proprio mod.27 in corrispondenza del relativo procedimento di Patrocinio a Spese dello Stato, facendo confluire gli atti nel medesimo fascicolo della richiesta rigettata o revocata e lo trasmetterà al Presidente del Tribunale;

Qualora l'opposizione de quo pervenisse tramite PCT, il funzionario della cancelleria civile rigetterà l'atto motivando che il deposito dovrà essere effettuato presso la cancelleria penale con le

modalità suddette;

La Cancelleria civile provvederà, con la massima sollecitudine, a individuare i casi di opposizione al rigetto del gratuito patrocinio e le opposizioni a provvedimento di revoca attualmente pendenti che siano stati gestiti in modalità difformi da quelle indicate e a redigerne specifico elenco. Le attività di recupero per contributo non dovuto eventualmente avviate a tale titolo dovranno essere annullate (Circolare DAG n.0134371 del 23.06.2023).

Con decorrenza immediata, le opposizioni al provvedimento di rigetto dell'ammissione al 8. patrocinio a spese dello Stato in materia civile, sono assoggettate al contributo unificato determinato in base agli scaglioni fissati dall'art. 13 comma 1 DPR 115/2002, con esclusione del dimezzamento (Circolare DAG n. 72064 del 31.03.2023).

La presente disposizione si applica anche per i procedimenti di competenza del Giudice di

Pace (art. 316 c.p.c.) a cui viene trasmessa.

Si comunichi a tutti i magistrati, ai Direttori, al personale amministrativo ed all'Ufficio del Giudice di Pace.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il Dirigente amministrativo

Il Presidente del Tribunale F.F.

Maria Michela Di Fine